REGOLAMENTO (CE) N. 808/2000 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2000

che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 639/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 639/2000 della Commissione (2).
- A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/ 79 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 (4), i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 639/2000 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 10 aprile 2000 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2000.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

^(*) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. (*) GU L 77 del 28.3.2000, pag. 6. (*) GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12. (*) GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.